

K

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Tra la Regione Piemonte, in persona del Responsabile del Settore pianificazione e gestione aree protette Giovanni Assandri, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

è
l'Ente/la Provincia di soggetto gestore dell'area protetta in persona del, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in Via.....

PREMESSA

visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale si è stabilito:
a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 individuati dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, coincidenti totalmente o in parte con aree protette istituite con legge regionale, agli enti strumentali della Regione o agli enti locali già individuati dalla legge come soggetti gestori delle aree protette medesime, e i Siti provvisti di strumenti regolamentari per la loro gestione alle Amministrazioni locali competenti così come specificato nell'Allegato A, costituente parte integrante della medesima deliberazione;
b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;
c) di dare mandato al responsabile del Settore pianificazione e gestione delle aree naturali protette alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente/la Provincia di soggetto gestore dell'area protetta, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.



Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. del dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente/alla Provincia di in qualità di gestore dell'area protetta (di seguito denominato/a Soggetto gestore) relative al Sito della Rete Natura 2000 , individuato con il codice It.
2. Il Sito oggetto della presente convenzione (di seguito denominato Sito) è identificato, localizzato e descritto nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nell'allegato "Formulario standard Natura 2000", il cui schema è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 97/266/CE del 19/12/96 e trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione stessa ed allegato quale parte integrante alla presente convenzione.
3. Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.
4. Il Sito oggetto della presente convenzione è delimitato cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 178942 del 26 novembre 2007 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

Art. 2

1. Gli obiettivi da perseguire nella gestione del Sito sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.
2. La Regione, con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009, definirà le misure di conservazione generali per i Siti rete natura 2000 o specifiche del Sito, cui dovrà adeguarsi il piano di gestione predisposto ed adottato dal Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 42 della citata legge regionale.
3. Nelle more della definizione di misura di conservazione di cui al comma 2, il Soggetto gestore è tenuto a garantire, per le ZPS , e per i SIC a decorrere dalla data della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, l'applicazione delle misure di conservazione di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m. i. o delle specifiche norme contrattuali definite in allegato alla presente convenzione

Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza relative a interventi e progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, comma 14, della l.r. 19/2009.



4

2. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009.

Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a gestire le funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie, di personale proprio e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

Art. 5

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

Torino,

Per la Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore pianificazione e gestione delle aree naturali protette

Per l'Ente la Provincia di

il

